

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024

492/2024/R/EEL

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 162/2019, IN MATERIA DI SCONTI SUGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER L'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DA INFRASTRUTTURE DI COLD IRONING

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1317^a riunione del 19 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023;
- la comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022” (nel seguito: linee guida CEEAG);
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito: legge n.84/1994);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (nel seguito: Testo unico accise);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/2000);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (nel seguito: D.L. n.162/2019);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2017, n. 115, recante il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” (nel seguito: DM 115/2017);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” (di seguito: Legge concorrenza 2022);
- la decisione di esecuzione (UE) 2021/2058 del Consiglio del 23 novembre 2021 (nel seguito: decisione di esecuzione (UE) 2021/2058);
- l'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della

valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (nel seguito: decisione di revisione del PNRR);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e in particolare l'allegato, recante “Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo” (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento” (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025 (di seguito: Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità);
- la memoria dell’Autorità del 12 settembre 2023, n. 401/2023/I/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e il suo allegato A (di seguito: Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari speciali – Settore elettrico o “TIPPI”);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2024, 209/2024/R/eel (nel seguito: delibera 209/2024/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 maggio 2024, 211/2024/R/eel (nel seguito: documento per la consultazione 211/2024/R/eel);
- la decisione della Commissione Europea 17 giugno 2024, C/2024/3934, recante “*Authorisation for State aid pursuant to Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union – Cases where the Commission raises no objections – SA.105117*” (nel seguito: “Decisione CE 2024”);

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 34-bis del D.L. n. 162/2019, così come successivamente modificato e integrato dall’articolo 3 della Legge concorrenza 2022, definisce al comma 01 l’infrastruttura di *cold ironing* come “*l’insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto*”, precisando che “[l]’erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell’infrastruttura di cold ironing, individuato dall’autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente”;
- l’articolo 34-bis, sempre al comma 01, del D.L. n. 162/2019 precisa, inoltre, che “[i]l gestore dell’infrastruttura di cui al primo periodo è: a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa; b) un consumatore finale dell’energia elettrica, ai fini dell’applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;

- con riferimento ai compiti attribuiti all’Autorità, l’articolo 34-bis del D.L. 162/2019, al comma 1, prevede che *“al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche”*, quest’ultima adotti provvedimenti *“volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema [...] applicabile ai punti di prelievo dell’energia elettrica che alimentano infrastrutture di cold ironing”*;
- l’articolo 34-bis del D.L. n. 162/2019, al comma 2, ha aggiunto alla voce “Energia elettrica” dell’allegato al Testo unico accise che *“per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l’imposta di euro 0,0005 per ogni kWh”*;
- l’articolo 34-bis del D.L. n. 162/2019, al comma 1bis, prevede che *“[i] soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie”*;
- l’articolo 34-bis del D.L. n. 162/2019 subordina, infine, l’efficacia della disposizione di cui al comma 2 sia all’adozione di una decisione del Consiglio dell’Unione europea che autorizzi, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato italiano ad applicare un’aliquota di accisa ridotta all’energia elettrica fornita per l’impiego di cui al medesimo comma 2 sia all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le altre amministrazioni competenti;
- come si nota, l’articolo 34-bis del D.L. 162/2019 introduce una misura articolata, i cui beneficiari sono gli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* e che consiste in uno specifico sconto che è loro trasferito dai gestori delle infrastrutture di *cold ironing* (di seguito: GdI) che questi ultimi beneficiano rispetto alle tariffe di trasporto; rispetto a una tale, articolata, misura, all’Autorità è demandato il solo compito di adottare provvedimenti funzionali a consentire l’applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema nei confronti dei suddetti gestori, titolari dei punti di prelievo dell’energia elettrica che alimentano infrastrutture di *cold ironing* (di seguito: IdC);

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la decisione di esecuzione (UE) 2021/2058 il Consiglio dell’Unione europea ha:
 - autorizzato l’Italia ad applicare all’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, un’aliquota d’imposta ridotta;
 - disposto che tale decisione si applichi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto a notificare tale misura agevolativa alla Commissione Europea per la verifica di compatibilità con le Linee guida CEEAG;
- la Direzione Generale per la Competizione ha avviato una procedura di valutazione (procedura *State Aid* SA.105117);
- con la decisione di revisione del PNRR, approvata nel mese di dicembre 2023, è stata fissata per il quarto trimestre 2024 la milestone “*MIC2-11 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza - Cold ironing: v) Entrata in vigore di incentivi normativi per l'utilizzo dei servizi di cold ironing nei porti*”;
- con la delibera 209/2024/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 34-bis, comma 1, del D.L. n. 162/19 in materia di *cold ironing*, che si concluda, previa consultazione, secondo tempistiche coerenti con le scadenze individuate nel PNRR;
- nell’ambito di tale procedimento è stato pubblicato il documento per la consultazione 211/2024/R/eel, con il quale l’Autorità ha formulato le seguenti considerazioni ed esposto i seguenti orientamenti:
 - il quadro normativo di riferimento indica alcuni elementi utili per definire le modalità applicative dello sconto di cui all’articolo 34-bis, comma 1, del D.L. n. 162/2019, tra cui:
 - a) le componenti tariffarie scontate si applicano all’energia prelevata dai POD che alimentano le IdC;
 - b) il GdI deve essere anche intestatario del contratto di fornitura dell’energia elettrica (e quindi titolare del POD);
 - c) “*l’autorità competente*” deve individuare il GdI “*nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente*”;
 - al fine di consentire l’applicazione dello sconto ai GdI di cui all’articolo 34-bis, comma 1, del D.L. n. 162/2019, è necessario, in via preliminare, procedere all’identificazione dei medesimi GdI – come individuati dall’autorità competente – tramite una procedura di accreditamento che:
 - a) avvenga presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (nel seguito: CSEA) con modalità operative che sono rimesse alla stessa previa informativa all’Autorità;
 - b) sia accessibile in modo continuativo nel corso dell’anno, sia per la prima registrazione sia per l’aggiornamento dei dati già comunicati;
 - c) richieda ai GdI la compilazione di dichiarazioni in regime di autodichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000), per fornire a CSEA informazioni relative a dati anagrafici e di contatto dell’impresa, dati identificativi e caratteristiche tecniche della infrastruttura gestita, estremi dell’atto autorizzativo ottenuto dal GdI per gestire ogni IdC, configurazione impiantistica;
 - CSEA si occuperà di verificare le informazioni fornite, mediante controlli anche a campione, informare il GdI in merito all’eventuale abilitazione all’ottenimento dello sconto (da trasferire all’utilizzatore finale del servizio di *cold ironing*, cioè

- l'armatore o il conduttore della nave ormeggiata in porto, che utilizza il servizio di *cold ironing*);
- per il riconoscimento al GdI dello sconto sugli oneri generali di sistema, si ritiene preferibile applicare un approccio di tipo *ex-post*, cioè basato su un rimborso periodico effettuato da CSEA al GdI, a fronte di rendicontazione predisposta da quest'ultimo e del pagamento (ai propri fornitori) delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema in misura “piena”; questo approccio si dimostra, infatti, particolarmente efficiente in considerazione del ridotto numero di punti di prelievo interessati dalla misura, almeno nei primi anni di applicazione delle agevolazioni, e dei costosi interventi che sarebbero altrimenti necessari per l'adeguamento dei sistemi di contabilità e fatturazione utilizzati da tutte le imprese di distribuzione e vendita coinvolte;
 - qualora l'entità del rimborso spettante al GdI venga calcolata sulla base di una misura precisa e puntuale dei flussi di energia erogati dalla IdC alle navi, prevedendo l'installazione di misuratori certificati MID in corrispondenza delle prese, un approccio *ex-post* potrebbe anche consentire di gestire in modo adeguato situazioni impiantistiche complesse, in cui il POD non alimenta solamente IdC, o eventuali indicazioni della Commissione Europea che escludessero dalle agevolazioni alcuni tipi di navi;
 - nell'ambito di un approccio *ex-post* quale quello descritto agli alinea precedenti, l'entità del rimborso spettante dovrebbe essere calcolata tenendo conto sia della struttura trinomica delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, sia della possibile presenza di impianti locali per la generazione di energia;
 - in merito alle osservazioni e agli orientamenti formulate nel documento di consultazione, i commenti raccolti dai soggetti intervenuti nel procedimento hanno evidenziato quanto segue:
 - è emersa un'ampia condivisione della ricostruzione del quadro normativo e dell'analisi delle relative disposizioni compiute dall'Autorità;
 - è condivisa anche l'orientamento di attribuire alla CSEA la gestione della misura prevista all'articolo 34-bis, comma 1, del D.L. 162/2019 ;
 - alcuni hanno segnalato che il quadro delle disposizioni attuative necessarie all'applicazione delle agevolazioni oggetto di consultazione potrà essere completato solo in esito alle decisioni adottate dalla Commissione Europea in merito alla compatibilità con le Linee guida europee sugli Aiuti di Stato, nonché di atti normativi che definiscano le regole da seguire per l'affidamento del servizio di gestione delle IdC e per la copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
 - alcune associazioni di categoria esprimono preoccupazione per il fatto che la scelta di un approccio *ex-post* quale quello illustrato dall'Autorità, indurrebbe inevitabili oneri finanziari in capo al GdI e comporterebbe una mancata agevolazione dell'energia prelevata dal POD a fini di funzionamento della IdC ma non erogata alle navi;

- in merito alla frequenza con cui effettuare i rimborsi, i soggetti intervenute nell’ambito della consultazione esprimono preferenze diversificate, tra uno e sei mesi;
- con riferimento all’orientamento di contabilizzare, a fini di agevolazione, l’energia erogata alle navi, un’associazione sottolinea l’importanza che i contatori utilizzati a tale scopo siano fiscali ed evidenzia l’attuale mancanza di una normativa tecnica che disciplini la certificazione di una catena di misura fiscale a doppia frequenza (50 Hz e 60 Hz);
- un’associazione e un’impresa di vendita di energia elettrica suggeriscono di subordinare il riconoscimento degli sconti sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema all’effettivo pagamento delle bollette da parte del GdI e propongono che il GdI presenti a CSEA un’autodichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare l’avvenuto pagamento delle bollette;
- gli algoritmi di calcolo posti in consultazione sono condivisi dalla maggioranza dei soggetti intervenuti, fatte salve alcune osservazioni relative alla necessità di considerare:
 - anche situazioni in cui è presente più di un impianto di generazione locale ed eventualmente anche sistemi di accumulo;
 - le perdite intervenute tra il POD e il punto di erogazione alla nave.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la Decisione CE 2024, la Commissione Europea:
 - ha approvato la richiesta dell’Italia, ritenendo il regime di agevolazione previsto ai sensi dell’articolo all’articolo 34-bis, del D.L. 162/2019 compatibile con le linee guida europee per gli aiuti di stato purché il meccanismo preveda il trasferimento integrale delle agevolazioni a proprietari o conduttori delle navi (che si configurano come gli effettivi beneficiari della misura di aiuto), in modo tale da incentivarne una modifica dei comportamenti, con conseguenti benefici ambientali per le aree portuali;
 - non ha richiesto l’introduzione di alcuna differenziazione a seconda della diversa tipologia o dimensione di nave;
 - ha previsto che l’entità degli sconti possa variare nel tempo in funzione degli esiti del piano di monitoraggio, che dovrà essere realizzato annualmente dallo Stato membro per verificare il permanere della necessità e della proporzionalità degli aiuti;
 - ha previsto che la misura si applichi fino al 31 dicembre 2033, ma con delle restrizioni a partire dal 1° gennaio 2030;
- l’attività di monitoraggio sarà condotta dalle Autorità competenti sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- alla luce di quanto indicato dalla Commissione Europea e di quanto prevede l’articolo 34-bis, comma 1, del D.L. 162/2019, come chiarito sopra, l’Autorità è chiamata a definire le sole modalità di applicazione dello sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema da applicare, in ultima istanza, ai GdI, in quanto

clienti finali titolari del relativo POD; non spetta, invece, all’Autorità intervenire sulle specifiche modalità in base alle quali detta misura dovrà essere trasferita dal GdI ai beneficiari della misura, ossia gli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* né procedere agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti ai sensi del DM 115/2017.

RITENUTO CHE:

- anche a seguito della Decisione CE 2024, sia preferibile modificare gli algoritmi di calcolo della misura prospettati nel documento di consultazione 211/2024/R/eel, prevedendo che gli sconti sulla spesa per oneri generali di sistema sia riconosciuta per l’intero volume di energia elettrica prelevata dalla rete anziché per la sola energia erogata alle navi; ciò in quanto in tal modo:
 - vengono superate le possibili complessità operative legate alla mancanza di una normativa tecnica che disciplini la certificazione di una catena di misura fiscale a doppia frequenza;
 - viene semplificato il calcolo anche nei casi in cui IdC sia alimentata anche tramite l’energia prodotta da impianti locali di generazione;
- per poter adottare l’approccio descritto al punto precedente sia necessario che tutta l’energia prelevata dal POD venga dedicata esclusivamente ad alimentare IdC;
- configurazioni impiantistiche particolari, che non consentano il rispetto di tale condizione, dovranno essere valutate caso per caso per definire modalità di misura e algoritmi di calcolo coerenti con l’approccio generale seguito.

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, OPPORTUNO:

- dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 162/19 tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nell’ambito della Decisione CE 2024 e della circostanza che la previsione e l’applicazione della misura nei confronti dei GdI non implica il riconoscimento del beneficio ma rappresenta solo il veicolo per consentire al GdI di traslare effettivamente il beneficio a favore dell’utilizzatore finale dell’IdC;
- confermare che, con riferimento a ciascuna IdC, il GdI nei cui confronti applicare lo sconto deve essere indicato dall’Autorità competente per il porto interessato, in base alla normativa vigente;
- confermare che, per ricevere lo sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema (da trasferire agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing*), il GdI debba:
 - essere intestatario della fornitura di energia elettrica relativa al POD a cui è connessa la IdC;
 - risultare in regola con tutti i pagamenti richiesti per la medesima fornitura;
 - accreditarsi presso la CSEA, seguendo una procedura dalla stessa definita;

- confermare che lo sconto venga riconosciuto applicando un approccio “ex-post”, cioè tramite un rimborso periodico effettuato dalla CSEA al GdI successivamente al pagamento dell’intero importo della fattura per la fornitura di energia elettrica;
- prevedere che CSEA effettui il rimborso con frequenza almeno trimestrale, al fine di minimizzare gli oneri finanziari eventualmente in capo al GdI;
- prevedere che lo sconto possa essere riconosciuto con modalità:
 - semplificate e standardizzate, di cui alla presente deliberazione, in tutti i casi in cui il POD è dedicato ad alimentare esclusivamente l’IdC, perché questa configurazione semplifica il calcolo dell’ammontare dei rimborsi;
 - specifiche, definite caso per caso sulla base di una relazione tecnica presentata dal GdI alla CSEA, qualora la configurazione impiantistica locale non consenta di dimostrare che l’intero volume di energia elettrica prelevata dal POD viene utilizzato per alimentare l’IdC; in tali casi, sia necessario prevedere altresì che l’importo dello sconto venga calcolato in proporzione al volume di energia elettrica prelevata dal POD e destinata al solo utilizzo da parte dell’IdC;
- stabilire che, fino a diversa indicazione eventualmente resa necessaria in esito all’attività di monitoraggio annuale del servizio, il rimborso riconosciuto da CSEA al GdI sia calcolato sulla base di uno sconto del 100% della spesa relativa agli oneri generali di sistema;
- prevedere, infine, solo per il 2025, in considerazione della novità della misura, il riconoscimento a consuntivo dello sconto da parte di CSEA a partire dal 1 gennaio 2025, anche in relazione a richieste di accreditamento complete presentate successivamente tale data ma entro il 31 dicembre 2025.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- istituire presso la CSEA un conto a copertura dello sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, applicabile, dall’articolo 34-bis, comma 1, del DL n.162/2019, ai punti di prelievo dell’energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *cold ironing*

DELIBERA

Articolo 1

Premesse

- 1.1 Il presente provvedimento costituisce attuazione di quanto previsto dall’articolo 34-bis, comma 1, del DL n.162/2019, in materia di sconti sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, applicabili ai punti di prelievo dell’energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *cold ironing*.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al TIT, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- a) “Sconti o sconto” sono gli sconti sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui all’articolo 1;
 - b) “Autorità competente” è l’Autorità di sistema portuale ovvero, nei porti esclusi dall’ambito di competenza delle AdSP, il soggetto al quale è affidato l’esercizio delle funzioni di regolazione e gestione delle attività economiche esercitate nel sedime portuale ai sensi della legge n. 84/1994;
 - c) “Autorità di Sistema Portuale” (o AdSP) è il soggetto di cui all’articolo 6 della legge n. 84/1994;
 - d) CSEA è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - e) per “Infrastruttura di *cold ironing*” (o IdC) si intende quanto indicato all’articolo 34-bis, comma 01, del DL n.162/2019;
 - f) “Gestore della IdC” (o GdI) è il soggetto indicato all’articolo 34-bis, comma 1, del DL n.162/2019, che gestisce una IdC, ed è cliente finale, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;
 - g) “Oneri generali di sistema” (o OGS) sono le componenti *ASOS* e *ARIM*, come definite all’articolo 1, comma 1, del TIPPI;
 - h) POD è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS.

Articolo 3

Soggetti destinatari dello sconto

- 3.1 Lo sconto, da trasferire agli effettivi utilizzatori dell’IdC, potrà essere richiesto dai soggetti titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica attivo e relativo al punto di prelievo a cui è collegata una IdC e individuati, ai sensi delle norme vigenti, come i soggetti responsabili della gestione della stessa IdC.
- 3.2 Al fine di consentire la corretta identificazione dei soggetti di cui al comma precedente, l’ottenimento dello sconto è subordinato al completamento della procedura di accreditamento definita al successivo Articolo 4.

Articolo 4

Procedura di accreditamento

- 4.1 I GdI che intendono ottenere lo sconto di cui al presente provvedimento possono presentare richiesta di accreditamento alla CSEA, secondo le modalità da questa definite, a partire dal 1 aprile 2025.

- 4.2 La richiesta di accreditamento di cui al comma precedente, nonché eventuali modifiche e aggiornamenti della stessa, viene presentata tramite compilazione di dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e contiene almeno le seguenti informazioni:
- i. dati anagrafici, bancari e di contatto dell’GdI richiedente;
 - ii. caratteristiche tecniche di ogni IdC;
 - iii. estremi del titolo in forza del quale gestiscono le IdC, nonché elementi utili all’identificazione delle IdC gestite;
 - iv. dichiarazione che indichi se il POD indicato è dedicato ad alimentare esclusivamente la IdC.
- 4.3 Qualora il POD non sia dedicato ad alimentare esclusivamente la IdC, la richiesta di accreditamento è corredata da una relazione tecnica – sottoscritta da soggetto qualificato come EGE ai sensi della norma UNI CEI 11339 o come ESCO ai sensi della norma UNI CEI 11352 – contenente schemi tecnici delle infrastrutture e degli impianti, ubicazione e dati tecnici della strumentazione di misura e descrizione della procedura di calcolo che si ritiene di adottare per delimitare i soli volumi di energia dedicati ad alimentare le IdC con un livello di precisione comparabile a quello del misuratore installato presso il punto di connessione con la rete.
- 4.4 Entro il 28 febbraio 2025, la CSEA predisponde e pubblica una circolare in merito alle modalità e alle tempistiche ai fini dell’attuazione di quanto previsto ai precedenti comma 4.1, 4.2 e 4.3, nonché alle modalità e alle tempistiche di riconoscimento a consuntivo dello sconto ai sensi dei successivi commi 5.6 e 5.7.

Articolo 5

Quantificazione ed applicazione dello sconto

- 5.1 Gli sconti sono applicabili all’energia prelevata da punti di prelievo che sono nella titolarità dei GdI che hanno completato con successo la procedura di accreditamento di cui all’articolo precedente e che venga utilizzata esclusivamente per alimentare IdC.
- 5.2 L’entità degli sconti è pari, per i consumi di competenza degli anni dal 2025 al 2029, al 100% degli oneri generali di sistema dovuti dal GdI, salvo diverso provvedimento che potrà essere adottato qualora dal monitoraggio annuale del servizio dovesse emergere che la misura di agevolazione non è più necessaria o proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.
- 5.3 Nei casi in cui, in base alla dichiarazione di cui al precedente comma 4.2, punto iv, l’energia prelevata dal POD indicato venga utilizzata per alimentare esclusivamente IdC, l’entità dello sconto è calcolata applicando l’importo di cui al comma 5.2 all’intero volume di energia e potenza prelevata, oltre che alla quota fissa per punto, come risultanti dalle bollette di energia elettrica presentate alla CSEA nell’ambito delle rendicontazioni di cui al successivo comma 5.6.
- 5.4 Nei casi diversi da quelli di cui al comma precedente, l’entità dello sconto viene ridotta in misura proporzionale alla quota percentuale di energia prelevata dal POD

ma non destinata all'utilizzo da parte dell'IdC, calcolata sulla base della procedura di calcolo descritta nella relazione di cui al precedente comma 4.3. Il GdI predispone tali calcoli ogni volta che presenta le bollette corredate dalla necessaria documentazione prevista.

- 5.5 Gli sconti sono riconosciuti a consuntivo dalla CSEA, con cadenza almeno trimestrale, a seguito di presentazione da parte del GdI accreditato di un'istanza, corredata da idonea rendicontazione, comprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche del contratto di fornitura di energia elettrica, delle fatture e delle relative attestazioni di avvenuto pagamento, secondo le modalità definite dalla CSEA, e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche effettuate da CSEA sulla documentazione presentata.
- 5.6 Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 8.1, il riconoscimento a consuntivo dello sconto decorre dalla data in cui il GdI presenta una richiesta di accreditamento completa ai sensi di quanto disposto al precedente Articolo 4 .
- 5.7 Nei casi in cui bollette già oggetto di rendicontazione vengano rettificate dall'impresa di vendita, il GdI è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla CSEA per consentire i necessari conguagli.
- 5.8 Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono a carico del conto di cui al successivo comma 6.1.

Articolo 6

Conto per le agevolazioni di Cold ironing e modifiche al TIPPI

- 6.1 È istituito presso la CSEA il Conto oneri per le agevolazioni di *Cold ironing*.
- 6.2 Al comma 10.1 del TIPPI, dopo la lettera bb) è inserita la seguente lettera:
cc) Conto per le agevolazioni di *Cold ironing* a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto legge n.162/19.
- 6.3 Dopo l'Articolo 33.quater del TIPPI è inserito il seguente articolo:

“

Articolo 33.quinquies

Conto per le agevolazioni di Cold ironing

- 33.quinquies. Il Conto per le agevolazioni di *Cold ironing* è utilizzato per oneri derivanti dagli sconti sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, applicabili ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *Cold ironing*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 1, del decreto legge n.162/19.”
- 6.4 Ai fini delle erogazioni di cui all'articolo 5, CSEA si attiene a quanto previsto all'articolo 10.3 del TIPPI.

Articolo 7

Verifiche e controlli

- 7.1 La CSEA effettua controlli sulla documentazione presentata dalle imprese ai sensi dei precedenti commi 4.2, 5.6 e 5.7.
- 7.2 I controlli di cui al precedente comma 7.1 sono orientati a verificare la completezza dei dati e della documentazione richiesta, nonché la coerenza con quanto previsto nel presente provvedimento.
- 7.3 La CSEA può effettuare ulteriori controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità dei dati e delle informazioni rese ai sensi del dPR 445/00.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

- 8.1 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5.6, per le imprese che presentano richiesta di accreditamento entro il 31 dicembre 2025, il riconoscimento a consuntivo dello sconto decorre dal 1 gennaio 2025, purché la richiesta di accreditamento risulti completa.
- 8.2 Il presente provvedimento viene trasmesso a Cassa per i servizi energetici ambientali, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Agenzia delle dogane e monopoli.
- 8.3 Il TIPPI, come modificato dal presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 8.4 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini